



**COMUNE DI BAGNATICA**  
**Provincia di Bergamo**

**Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe (All. delibera 141/2019)**

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è cominciata in data 25 marzo ed è terminata l'11 aprile 2019.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione, tenendo conto che il Segretario Comunale che svolge funzioni di Nucleo di Valutazione è altresì nominato Responsabile della Trasparenza, è stata effettuata controllando innanzitutto le pubblicazioni a video, dunque esaminando la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. La verifica degli adempimenti richiesti è stata fatta in particolare con la collaborazione di alcuni dipendenti che procedono alla maggior parte delle comunicazioni ed al quale viene solitamente trasmesso dagli Uffici il materiale per la pubblicazione. In sede di verifica sono stati pubblicati ed aggiornati (alcuni già per la data del 31 marzo 2019) ed altri successivamente con specifico impulso agli Uffici interessati, atti/dati/documenti come richiesti in quanto mancanti. Si è proceduto inoltre a sentire alcuni responsabili in merito al contenuto di dati e documenti come richiesti in pubblicazione dalla legge ed in merito all'aggiornamento degli stessi. Si è inoltre proceduto a verificare le funzionalità che consentono i processi di pubblicazione in relazione a determinati atti.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Come già rilevato sia in sede di Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Sezione Trasparenza 2019/2021, sia nell'ambito della Relazione sull'adempimento degli obblighi per il 2018, persistono criticità sull'assolvimento completo ed esaustivo degli obblighi di trasparenza in Comuni di piccola dimensione.

Non sono, innanzitutto, ad oggi state emanate Linee guida di effettiva semplificazione in materia di anticorruzione e trasparenza rivolte ai Comuni di piccola dimensione. Gli adempimenti, numerosi e specifici, sono pertanto illogicamente richiesti, nella stessa ed identica misura, e con le medesime sanzioni, ad enti quali Ministeri o Comuni di ampie dimensioni ed a piccoli Comuni. Rimangono forti le limitazioni di tipo strutturale e di tempistica che non consentono assolutamente l'ottemperanza a tutti gli obblighi di pubblicazione e relativi aggiornamenti come prescritti dalla legge e ciò nonostante la legge avesse chiaramente espresso la volontà e l'esigenza di semplificare.

Occorre difatti tenere conto:

- ✓ della persistente mancanza di una struttura/Ufficio destinata agli adempimenti in questione (come indicato dall'ANAC nel PNA) e/o di un'organizzazione strutturata che consenta ad ogni Responsabile individuato quale obbligato di seguire, tramite il proprio Ufficio tutti i singoli adempimenti e della connessa impossibilità di garantire un continuo ed adeguato processo di flussi informativi da pubblicare (ogni Settore conta in media da due a cinque dipendenti che coprono tutti i Servizi del Settore);
- ✓ dalla impossibilità per i Segretari Comunali, chiamati dalla legge alle funzioni di Responsabilità per la Corruzione e per la Trasparenza, titolari di più sedi di: a)

- procedere, specialmente in un Comune di piccole dimensioni con ridotto organico, alla programmazione e svolgimento di ulteriori attività oltre a quelle già richieste dai numerosi obblighi e scadenze di legge; b) esercitare una vera, efficace e continua attività di controllo sui dati e sui suoi continui aggiornamenti;
- ✓ dalla assenza in capo al Segretario di poteri di spesa e dunque di effettiva programmazione ed attuazione di una attività di formazione specifica e mirata;
  - ✓ della esiguità di risorse relative anche alle dotazioni informatiche e software gestionali che devono essere continuamente implementati per consentire il rispetto degli adempimenti;
  - ✓ del continuo e frenetico panorama normativo di leggi ed interpretazioni spesso non coordinate tra loro ed in continua evoluzione che continuano a rendere particolarmente magmatica l'intera materia e l'intero programma degli obblighi a partire dalla normativa di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. che ha già subito un correttivo e che è stato attuato solo in parte con Linee Guida, spesso modificate ed aggiornate, fino alle disposizioni in materia di accesso civico che sono accompagnate da sentenze di senso contrario in ordine alla legittimità o meno della ostensibilità. Numerosi risultano, anche a seguito delle prime generali Linee Guida di cui sopra, i dubbi interpretativi su questo nuovo istituto che ad oggi non sono stati risolti.

Criticità più specifiche sono state individuate nel corretto ed efficace funzionamento di alcune funzionalità nei software informatici che consentono l'automatico trasferimento di dati e che saranno implementate in seguito alla digitalizzazione complessiva dei procedimenti e nell'assenza di processi organizzati tra gli Uffici per procedere in maniera tempestiva e completa ad ogni obbligo come richiesto. Ulteriori criticità rilevate sono quelle relative alla assoluta mancanza di chiarezza legata ad atti oggetto di pubblicazione quali atti relativi a: a) "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" (ciò che viene pubblicato, oltre ai contributi e sussidi sociali in senso proprio coincide spesso con appalti di servizi e forniture considerando che l'affidamento di un servizio ai sensi del Dlgs. 50/2016 non comporta attribuzione di vantaggio economico, bensì di un corrispettivo contrattuale); b) "Consulenti e collaboratori" (in ragione delle continue modifiche normative, del dettato di legge non chiaro, dei continui e contrastanti orientamenti della Corte dei Conti e giurisprudenza amministrativa sulle tematiche. Si pensi, ad esempio, alla materia degli incarichi legali, tipologia intesa in maniera contraddittoria da giurisprudenza varia e da ANAC tra collaborazioni/lavoro autonomo/affidamento, tenendo conto delle ultime linee guida e della circostanza che il nuovo Codice degli Appalti indica quale servizio sottratto al Codice la consulenza legale per importi sottosoglia). L'ANAC, a seguito di quesiti sull'oggetto specifico di tali pubblicazioni, ha rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione ogni decisione in merito. Ulteriori criticità hanno riguardato l'applicazione della nuova normativa sulla privacy assolutamente non coordinata con le leggi sul FOIA che ha creato resistenze e dubbi da parte degli Uffici sulla libera e aperta pubblicazione di dati (ad esempio i dati sui pagamenti).